

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

del 29 ottobre 2020 (Stato 11 marzo 2021)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1: Obiettivi di promozione

Art. 1

Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all'attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.

Sezione 2: Principio e ambiti di promozione

Art. 2

¹ Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

² Sono sostenuti:

- a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
- b. lo svolgimento di corsi e campi G+M per bambini e giovani.

Sezione 3: Formazione e formazione continua dei monitori G+M

Art. 3 Formazione di monitore G+M

¹ Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo i seguenti tre moduli di formazione:

- a. un modulo di base;
- b. un modulo in campo musicale;
- c. un modulo in campo pedagogico.

RU 2020 5943

¹ RS 442.1

² L'Ufficio federale della cultura (UFC) definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono i moduli e quelli relativi al contenuto e alla durata dei moduli.

³ Chi è in possesso di qualifiche equivalenti può essere dispensato dai moduli in campo musicale o pedagogico. L'UFC stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione alla formazione

¹ Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:

- a. maggiorenni;
- b. domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e
- c. idonee a condurre corsi e campi.

² L'UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre corsi e campi.

Art. 5 Procedura di ammissione alla formazione

¹ La segreteria G+M decide in merito all'ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un'eventuale dispensa dai moduli di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 3. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M si avvale di esperti.

² Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all'UFC in qualsiasi momento.

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 6 Formazione continua

¹ I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

² L'UFC definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione continua.

Art. 7 Contributi per l'istituzione di moduli di formazione e formazione continua

¹ L'UFC può assegnare agli enti promotori un contributo unico per l'istituzione di corsi di formazione e formazione continua.

² La segreteria G+M decide in merito all'erogazione dei contributi.

Art. 8 Contributi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua

¹ Il modulo di base e la giornata obbligatoria di formazione continua sono organizzati dalla segreteria G+M. Per i monitori G+M la partecipazione a questi moduli è gratuita.

² L'UFC può contribuire ai costi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua proposti da terzi che soddisfino i requisiti stabiliti dall'UFC secondo l'articolo 3 capoverso 2 o secondo l'articolo 6 capoverso 2.

³ L'UFC partecipa ai costi di formazione e formazione continua fino al 70 per cento, ma al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di formazione.

⁴ La segreteria G+M decide in merito all'erogazione dei contributi.

Art. 9 Sospensione e revoca del certificato

La segreteria G+M può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitore G+M se:

- a. la persona interessata trasgredisce agli obblighi contenuti nella presente ordinanza;
- b. sussistono dubbi circa l'idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

Sezione 4: Corsi e campi G+M

Art. 10 Corsi G+M

¹ È considerato corso G+M una sequenza d'insegnamento da 10 a 20 lezioni impartita a cadenza regolare nell'arco di sei mesi.

² Una lezione dura 45 minuti.

³ I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein.

⁴ A un corso G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani.

⁵ Per i corsi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l'UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.

Art. 11 Campi G+M

¹ È considerato campo G+M un blocco d'insegnamento impartito nell'ambito della vita comunitaria in un campo di una durata compresa tra 2 e 7 giorni.

² Devono essere impartite almeno cinque lezioni al giorno, della durata di 45 minuti ciascuna.

³ I campi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni, segnatamente se in Svizzera non sono disponibili alloggi adeguati.

⁴ A un campo G+M devono partecipare almeno dieci bambini o giovani.

⁵ Per i campi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l'UFC può in singoli casi prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.

Art. 12 Ente promotore

¹ Chi intende proporre corsi o campi G+M (ente promotore) deve:

- a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
- b. essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;
- c. avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

² Le scuole di musica e le scuole possono ricevere contributi soltanto per corsi e campi che si tengono al di fuori del normale orario scolastico.²

Art. 13 Partecipazione

¹ La partecipazione ai corsi e ai campi G+M è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechtenstein.

² L'offerta è destinata a bambini e giovani che, nell'anno di svolgimento del corso o del campo, hanno un'età compresa tra i 4 e i 25 anni.

Art. 14 Condizioni di custodia

¹ Per lo svolgimento di un corso G+M è necessaria la presenza di almeno un monitor G+M certificato.

² L'UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

Art. 15 Procedura per contributi ai corsi e ai campi G+M

¹ La segreteria G+M decide in merito all'erogazione dei contributi.

² Gli enti promotori devono presentare le richieste di contributi all'UFC. La segreteria G+M stabilisce i termini d'inoltrò.

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti.

⁴ L'UFC stabilisce l'ammontare dei contributi e può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.

⁵ I contributi, unitamente a quelli dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi dei corsi e dei campi.

Art. 16 Ordine di priorità

Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l'UFC procede secondo l'ordine di priorità seguente:

² La correzione dell'11 mar. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 141).

- a. contingenti per ognuna delle quattro regioni linguistiche della Svizzera;
- b. contingenti per discipline musicali;
- c. contingenti per età dei partecipanti.

Sezione 5: Segreteria G+M

Art. 17 Compiti

¹ La segreteria G+M adempie i compiti secondo la presente ordinanza.

² È incaricata in particolare dello svolgimento degli affari operativi e della concessione dei contributi del programma G+M.

Art. 18 Nomina e contratto di prestazioni

¹ L'UFC nomina la segreteria G+M in considerazione della legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione.

² L'UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizione transitoria

Alle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica l'ordinanza del DFI del 25 novembre 2015³ concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

³ [RU 2015 5631]

